



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Registro Generale n. 48

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 05-11-2024

Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di novembre,

IL SINDACO

Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008,

dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA) e con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il “*Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano*”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM₁₀ misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM₁₀, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM₁₀;
- l’attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM₁₀ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:
 - **LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA** quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - **LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA** quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - **LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA** quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l’obbligatorietà dell’applicazione dell’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, in particolare con l’adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del

territorio regionale, secondo la quale il Comune di Sarego risulta ora inserito nella zona “IT0520 – Agglomerato di Vicenza” nell’ambito del PRTRA;

Preso atto altresì che:

□ il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020

per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso,

ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";

□ la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 480 del 02/05/2024 (BUR n. 72 del 31/05/2024), ha

adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica

il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di

assoggettabilità a VAS;

□ con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024, è stata estesa la validità delle

misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021 al fine di dare

continuità all'attuazione delle misure di limitazione in essa stabilite e confluite

nell'aggiornamento del PRTRA, nelle more del completamento del percorso di approvazione del

citato aggiornamento di Piano;

□ con tale ultimo provvedimento regionale viene ribadito che l'attuazione delle limitazioni e degli

obblighi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria è prevista in capo ai Comuni territorialmente competenti, in coordinamento con i Tavoli Tecnici Zonali, istituiti presso le

Province e la Città Metropolitana di Venezia, come stabilito dal vigente PRTRA e richiamato con

la DGR n. 1500 del 16 ottobre 2018

Evidenziato tuttavia quanto segue:

- il Comune di Sarego è inserito nella zona individuata con codice IT0520 – (denominazione) Agglomerato di Vicenza;

- il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’Aria nel Bacino Padano”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6/06/2017, dispone, tra l’altro, che:
 - a) le limitazioni della circolazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;
 - ai sensi del comma 1 lettera f) dell’art. 2 del D. Lgs. 155/2010 è **da considerarsi agglomerato**: *“una zona costituita da un’area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:*
 - 1) *una popolazione superiore a 250.000 abitanti*
Oppure
 - 2) *una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti”*.
 - in relazione a questa definizione: si evidenzia quanto segue:
 - ✓ *il Comune di Sarego dista dal Comune di Vicenza circa 22 chilometri;*
 - ✓ *non esiste una dipendenza sul piano demografico;*
 - ✓ *sul piano dei servizi e dei flussi di persone e merci la dipendenza non è diversa da quella di altri Comuni collocati in altre zone;*
 - ✓ *il Comune di Sarego non condivide con il Comune di Vicenza strumenti quali piano mobilità, piano del traffico, servizio pubblico di trasporti tali da poterlo considerare nel medesimo aggregato; non è presente sul territorio comunale un adeguato servizio pubblico locale.*
 - l’esame dell’Allegato B della DGR n. 1855/2020, che riporta tutta la zonizzazione della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 155/2010, evidenzia che negli altri agglomerati individuati, i comuni inseriti negli agglomerati stessi sono direttamente confinanti con il Comune Capoluogo, mentre per spostarsi dal Comune di Vicenza a quello di Sarego dovremmo passare il territorio dei Comuni di Altavilla e Brendola;
 - alcuni comuni limitrofi a Sarego sono classificati in Zona Costiera e Colli IT0523 (Val Liona) (Allegato A della DGR1855/2020);

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l’esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”*, in particolare l’art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze*
Ordinanza del Sindaco n.6 del 05-11-2024 COMUNE DI SAREGO

per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “*Nuovo codice della strada*” e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR “*Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione*”;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: “*i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale*”;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “*Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano*”;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “*Norme per la tutela dell’ambiente*” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell’aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall’Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea*”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006*”;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 13/09/2024 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

INVITA

a) **Tutta la cittadinanza:**

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

ORDINA

A - MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE:

1) In assenza di allerta (LIVELLO VERDE) DIVIETO DI TRANSITO DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL 30 APRILE 2024 DALLE

ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO maggiormente urbanizzate secondo i parametri del comma 1 punto f - punto 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010 PER I SEGUENTI VEICOLI:

- *Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), che siano classificati "Euro 0" ed "Euro 1" alimentati a benzina e classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2" "Euro 3" ed "Euro 4" (e per quest'ultimi con deroga per i soggetti che si recano o tornano dal lavoro e/o per comprovate necessità indifferibili) ad alimentazione a gasolio e non adibiti a servizi e trasporti pubblici;*
- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.*
- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" che siano classificati "Euro 0".*

2) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) fermi restando i divieti di cui al livello di allerta VERDE sopra riportati, il DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO maggiormente urbanizzate secondo i parametri del comma 1 punto f - punto 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010, è esteso ai seguenti veicoli:

- *Autoveicoli categoria M classificati "Euro 2" alimentati a benzina e "Euro 5" ad alimentazione diesel (e per quest'ultimi con deroga per i soggetti che si recano o tornano dal lavoro e/o per comprovate necessità indifferibili) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;*
- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "Euro 1";*

3) AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO), fermi restando i divieti di cui ai precedenti livelli di allerta VERDE e ARANCIO sopra riportati, il DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08,30 ALLE 12,30, TUTTI I GIORNI di ALLERTA, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DEL CENTRO

ABITATO maggiormente urbanizzate secondo i parametri del comma 1 punto f - punto 2 dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010, è esteso ai veicoli categoria N classificati "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE DIESEL, (con deroga per i soggetti che si recano o tornano dal lavoro e/o per comprovate necessità indifferibili), non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO

In tutto il territorio comunale è fatto OBBLIGO:

Di NON mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

Di NON procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali e biomasse, salvo per motivi di salute delle piante (secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale), falò rituali (ammessa una sola deroga a stagione su specifica richiesta), fuochi d'artificio, invitando i cittadini per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento presso il centro di raccolta comunale;

MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:

1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E" di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

- 1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;
- 2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

2a) **3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);**

2b) **4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA);**

per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:

l'istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea fino al 15/04/2024, fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

In caso di **allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA)** e **ROSSO (2° Liv. ALLERTA)** il divieto vale per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sempre fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):

Il presente provvedimento diverrà efficace dopo l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Ed inoltre

I N F O R M A

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

- c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il “Bollettino livelli di allerta PM10” nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
- e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

ECCEZIONI

Sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:

1. **I veicoli ad emissione zero** o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. I veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente **GPL o gas metano**;
3. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
4. **I veicoli adibiti a compiti di soccorso**, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
5. **Gli Autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di enti, aziende, comunità e scuole oltre ai bus turistici;
6. **I Taxi** e autovetture a noleggio con conducente;
7. I Veicoli degli enti locali, di **Agno Chiampo Ambiente, Acquevenete SPA** (compresi i veicoli che operano in base a contratti d’appalto con il Comune e le Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell’Azienda Speciale stessa), Ulss 8 Berica, Arpav, Poste, Enel, Ipab, istituti di vigilanza privata, i veicoli blindati per trasporto valori (Decreto Ministeriale Trasporti n. 332/98), i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli e al soccorso stradale, **al pronto intervento** su impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc), al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari al funzionamento dei servizi pubblici essenziali (rientranti nell’elencazione di cui all’art. 1, lettera a), b) c)) d) ed e) della legge 12.6.1990), compresi i veicoli al servizio dei mezzi d’informazione privata, purché individuabili da scritte e

simboli applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto (con autocertificazione se privi di distintivi)

8. Veicoli per il **trasporto alle strutture sanitarie**, pubbliche o private, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie **da comprovare successivamente con certificato medico**, i veicoli in uso a **donatori di sangue** muniti di appuntamento per la donazione;
9. Veicoli adibiti al servizio di **portatori di handicap (muniti di contrassegno)**, di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
10. Veicoli per il trasporto dei pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio (**con autocertificazione o dichiarazione della ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati sulle fiancate della carrozzeria**);
11. Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri o altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);
12. Veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);
13. Veicoli che effettuano il **car-pooling**, ovvero che trasportino **almeno 3 persone a bordo**, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
14. Veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus** in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico);
15. Veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria, **comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati**, per il solo percorso di andata e ritorno (con **autocertificazione**);
16. Veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, **con obbligo di esposizione di copia della prenotazione** o, in alternativa, provvisti di **autocertificazione**;
17. Veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati settimanali e di posteggio isolati, **limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione** (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);
18. Veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e **limitatamente alla mezz'ora dopo e alla mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni** (gli

accompagnatori dovranno essere in possesso di **autocertificazione**, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);

19. Veicoli condotti da **ultrasessantacinquenni** ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
20. Veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti (i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**);
21. Veicoli di **lavoratori**, residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro**;
22. Veicoli condotti da persone con Isee in corso di validità fino a 16.700 euro, muniti dell'**attestato ISEE in corso di validità** da esibire in caso di accertamento;
23. Veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 e Euro 4 Euro 5 unicamente per attività di carico/scarico merci **dalle 8,30 alle 9,30** (i conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato);
24. Veicoli utilizzati per **attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro** o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,30;

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro e qualora ne ricorrano i presupposti all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento ai fini della sua ampia conoscibilità e per tutto il tempo di validità dello stesso sia

- Pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale; - Pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica..;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Prefettura di Vicenza;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lonigo;

Ordinanza del Sindaco n.6 del 05-11-2024 COMUNE DI SAREGO

- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;

ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato":
Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Torri di Quartesolo Zermeghedo, Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giacomello Jessica

(firmato digitalmente)